

**RELAZIONE ETC
PER IL COMUNE DI
GIFFONI SEI CASALI**

Aggiornamento PEF 2024 – 2025 (ai sensi della delibera ARERA n.389/2023)

Sommario

1	Premessa	3
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	5
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	5
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	5
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	5
1.5	Altri elementi da segnalare.....	6
2	Attività di validazione	6
3	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente	6
3.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	6
3.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	7
3.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	8
3.1.3	Coefficiente C116	10
3.1.4	Coefficiente CRI.....	10
3.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	11
3.2.1	Componente previsionale CO ₁₁₆	11
3.2.2	Componente previsionale CQ.....	12
3.2.3	Componente previsionale COI.....	13
3.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	14
3.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	14
3.4.1	Determinazione del fattore b.....	14
3.4.2	Determinazione del fattore ω	14
3.5	Conguagli	17
3.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	17
3.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	17
3.8	Rimodulazione dei conguagli.....	17
3.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	18
3.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	18
3.11	Ulteriori detrazioni	18
3.12	Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata... ..	18
3.13	Tariffa massima complessiva riconosciuta per l'aggiornamento 2022 – 2025.....	19

1 Premessa

Come è noto, la Deliberazione ARERA n. 443/2019 ha stabilito che la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, sia svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) con l'applicazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018 -2021 (*MTR*), in sostituzione del metodo tariffario normalizzato (*MTN*) previsto dal Dpr del 27 aprile 1999 n. 158.

La Deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif. ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (*MTR-2*) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

La Deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 389/2023/R/rif ha approvato l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (*MTR-2*).

All'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

1. la ricezione del PEF "*grezzo*" da parte del gestore e la verifica formale in ordine alla completezza della documentazione;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal *MTR-2* ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione delle sezioni 1, 4 e 5 di cui allo schema di relazione di accompagnamento al *PEF allegato 2* alla Determinazione ARERA 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (*art. 4.6 dell'Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024 – 2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)"*);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della "*proposta tariffaria*" (aggiornamento biennale PEF 2024-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "*proposta tariffaria*" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Oltre a controllare e validare i dati contenuti nel PEF "*grezzo*" trasmesso dal gestore, l'Ente Territorialmente Competente ha il compito di:

1. determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:
 - a. coefficiente di recupero di produttività (***Xa***);
 - b. coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (***QLa***);
 - c. coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (***PGa***);
2. determinare il *fattore di sharing* (***b***) dei proventi in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2022-2025;

3. determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il *fattore di sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, sempre nei range individuati da ARERA (ω);
4. effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma 1$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, ed il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma 2$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero;
5. rappresentare con riferimento al valore di ($\gamma 2$), ai fini dell'attribuzione della propria valutazione, il soddisfacimento o il mancato soddisfacimento della condizione di cui al comma 3.1bis del MTR-2 aggiornato, in coerenza con il macro-indicatore **RI** (efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore – *Efficacia avv_RICrd,sc*) dato dal prodotto tra l'efficienza della raccolta differenziata di tali frazioni (indicatore *EffRD_sc*, di cui *all'articolo 3 dell'Allegato A alla Deliberazione 3 agosto 2023 n.387/2023/R/rif*) e la relativa qualità (indicatore *QLTRD_sc*, di cui *all'articolo 5 dell'Allegato A alla Deliberazione 3 agosto 2023 n.387/2023/R/rif*);
6. valorizzare il coefficiente **C116a** che tenga conto della necessità di copertura delle componenti **CO116,TV,a exp** e **CO116,TF,a exp**, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
7. valorizzare il coefficiente **CRIa** che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione;
8. verificare e controllare l'equilibrio economico-finanziario con procedura partecipata con il gestore.

L'Ente territorialmente competente (ETC) ha il compito di illustrare, tra l'altro, le attività compiute ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 389/2023 - in ottemperanza alla *sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023* - al fine di scomputare, dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, gli eventuali oneri e i ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata".

La presente relazione è redatta nel rispetto dello schema tipo come *da art.1.1 della Determinazione ARERA del 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023 Allegato 2* in accordo con quanto stabilito nella "Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 389/2023", approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 24 del 05.12.2023.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

La presente relazione riguarda il **Comune di Giffoni Sei Casali (SA)**.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'*Allegato "A" alla deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/rif del 3 agosto 2023, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*, la gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Giffoni Sei Casali (SA) è affidata alla Nappi Sud S.r.l.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Al momento la Regione Campania non ha ancora individuato gli impianti minimi ed intermedi.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF aggiornata, l'ETC ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

- 1) pec del 05.06.2024, acquisita al ns. prot.n. 1873/2024 del 05.06.2024, con la quale il Comune di Giffoni Sei Casali (Sa) ha trasmesso la seguente documentazione:
 - il PEF redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'*Allegato 1 della Determinazione 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023*, compilata per le parti di propria competenza;
 - relazione di accompagnamento del Comune secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (*Allegato 2 della Determinazione 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023*);
 - relazione di accompagnamento del soggetto gestore secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (*Allegato 2 della Determinazione 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023*);
 - una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'*Allegato 3* (per gli enti in regime di contabilità civilistica) della *Determinazione 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023*, redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'*Allegato 4* (per gli enti pubblici) della *Determinazione 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023*, redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - copia dell'ultimo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- 2) pec del 10.06.2024, acquisita al ns. prot.n. 1926/2024 del 14.06.2024, con la quale il Comune di Giffoni Sei Casali (Sa) ha trasmesso la seguente documentazione:
 - il PEF redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'*Allegato 1 della*

Determinazione 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023, compilata per le parti di propria competenza – rettifica;

- relazione di accompagnamento del Comune secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della Determinazione 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023) – rettifica.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente non segnala altri elementi.

2 Attività di validazione

In generale, l'Ente territorialmente competente o il soggetto dotato di adeguati profili terzietà preposto all'attività di validazione, descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal/i gestore/i con specifico riferimento alla verifica:

- a. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

Il Comune non ha sostenuto oneri e ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata" da scomputare dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023.

3 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

3.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣT_a), così come risultante prima del limite annuale alla crescita, con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024 – 2025, nonché del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato 1 Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{\max} a$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

$$T_{a,2024} = \text{€ } 863.188 = T_{\max,2024}$$

$$T_{a,2025} = \text{€ } 862.301 = T_{\max,2025}$$

L'Ente territorialmente competente relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, ivi incluso il coefficiente di recupero dell'inflazione **CRI**, introdotto dalla *Deliberazione Arera 3 agosto 2023 389/2023/R/rif*.

3.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del confronto tra il costo unitario effettivo (CU_{eff}) e il *Benchmark* di riferimento, entrambi relativi all'anno 2022, nonché delle proprie valutazioni sui risultati di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno $a-2$ (2022, 2023), illustra le proprie decisioni in merito alla valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività X .

L'Ente territorialmente competente indica, in particolare, le valutazioni compiute in ordine al livello di qualità ambientale della gestione, specificando i valori di γ_1 e γ_2 individuati. Con riferimento al valore di γ_2 , l'Ente territorialmente competente rappresenta, ai fini dell'attribuzione della propria valutazione, il soddisfacimento o il mancato soddisfacimento della condizione di cui al comma 3.1bis del MTR-2 aggiornato, in coerenza con il già richiamato macro-indicatore **RI**.

Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dalla Deliberazione 3 agosto 2023 n.389/2023/R/rif. "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)".

✓ coefficiente di recupero di produttività (X_a)

X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% e sulla base:

a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, dove:

- in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ($CU_{eff2022}$) da considerare è il seguente:

$$CU_{eff2022} = (\sum TV_{2022} + \sum TF_{2022}) / q_{2022}$$

con q_{2022} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2022 (1.606 ton.);

- il *Benchmark* di riferimento per il Comune di Giffoni Sei Casali (Sa) è pari a 35,14 cent.€/kg. per l'anno 2022;

b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che: $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$;

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:

$(1 + \gamma_a) > 0.5$; dove: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_2$.

		$CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$	$CU_{eff_{a-2}} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

In via cautelativa l'ETC attribuisce il valore minimo dell'intervallo di riferimento ($CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$; LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$), pertanto **$X_a = 0,11\%$** .

Si considera che il coefficiente X_a rimanga costante nel biennio 2024-2025.

3.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" alla Deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla Deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024 – 2025) del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) .

PG_a è il coefficiente connesso alle variazioni del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'Allegato "A" alla Deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla Deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024 – 2025) del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2).

In ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, i coefficienti QL_a e PG_a sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEM A I</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0\%$</p> <p>$QL_a = 0\%$</p>	<p>SCHEMA II</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a = 0\%$</p>
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA III</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0\%$</p> <p>$QL_a \leq 4\%$</p>	<p>SCHEMA IV</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a \leq 4\%$</p>

L'ETC decide di attribuire i valori secondo i seguenti criteri:

Valore massimo dell'intervallo di riferimento in base al miglioramento nella qualità e nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali.

Il Comune di Giffoni Sei Casali (SA) ha precisato nella sua nota di accompagnamento all'aggiornamento del PEF 2024-2025 che *"per il biennio 2024-2025, il Comune di Giffoni Sei Casali non prevede interventi o investimenti neanche per l'incremento dei livelli di qualità per tutte le attività diverse da quelle previste dagli Schemi II e III o comunque da indicazioni dell'Autorità"*.

Con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024-2025, non si evidenziano, per il periodo preso in considerazione, variazioni attese di perimetro gestionale (quali ad esempio il passaggio della raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, e/o il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzo dei medesimi) rispetto a quanto erogato nel 2022, pertanto non emerge l'esigenza di valorizzazione del coefficiente PG e/o di riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI). Con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024-2025, non emergono variazioni attese nelle modalità e nelle caratteristiche del servizio erogato rispetto al 2022 e pertanto non si ritiene necessario valorizzare le voci di costo di natura previsionale introdotte da ARERA per assorbire gli oneri legati al raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio reso.

Pertanto codesto Ente non denota esigenze di valorizzazione del coefficiente C116 per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale ($CO^{exp}_{116,TV,a}$ e $CO^{exp}_{116,TF,a}$, CQ,COI);tantomeno la valorizzazione dei coefficienti PG,QL,C116. Rispetto alle annualità precedenti, non sono previste variazioni nelle scelte adottate e/o previste in relazione alle caratteristiche del servizio. Con riferimento all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, in relazione al territorio oggetto della predisposizione tariffaria, di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla Deliberazione 387/2023/R/rif, non vi sono informazioni disponibili da fornire.

Pertanto i valori attribuiti sono:

PGa = 0% (nessuna variazione nelle attività gestionali)

QLa = 0% (mantenimento del livello di qualità).

3.1.3 Coefficiente C116

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente C116 per ciascun anno *a* dell'aggiornamento biennale 2024-2025 con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale CO116 esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

Il Comune di Giffoni Sei Casali (SA) non ha evidenziato l'eventuale esigenza di valorizzazione del coefficiente C116 per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020 e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale ($CO^{exp}_{116,TV,a}$ e $CO^{exp}_{116,TF,a}$).

Pertanto il valore attribuito è il seguente:

C116= 0%.

3.1.4 Coefficiente CRI

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente CRI per entrambe le annualità dell'aggiornamento biennale 2024-2025, argomentando con riferimento ai maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione.

- ✓ *"Ai sensi dell'art. 4.4bis dell'Allegato "A" alla Deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla Deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024 – 2025) del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno $a = [2024,2025]$ per la determinazione del parametro ρ_a , **L'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente CRIa**, che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di*

gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%.

Al pari di quanto già sostenuto per gli altri parametri/coefficienti di competenza dell'ETC ai sensi delle Deliberazioni ARERA n.443/2019 e n. 363/2021, nel rispetto della Deliberazione del Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno n.24 del 5 dicembre 2023 ed al fine di vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo la determinazione del coefficiente **CRIa** entro il limite massimo del 7%, come da art. 4.4bis dell'Allegato "A" alla Deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla Deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024 – 2025) del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2), atteso che l'indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC) certificato dall'ISTAT per l'anno 2022 è stato pari all'8,1% si attribuisce il valore massimo consentito del 7% per l'anno 2024; mentre si attribuisce il valore del 5,7% per l'anno 2025 nel rispetto dei dati definitivi dei prezzi al consumo per l'anno 2023 pubblicati sul bollettino ISTAT del 16 gennaio 2024, a variazione del precedente indice NIC stimato nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 settembre 2023 e pari al 5,6% per l'anno 2025 e riportato della deliberazione del Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno n.24 del 5 dicembre 2023.

Pertanto i valori attribuiti sono i seguenti:

CRIa (2024)= 7,00%

CRIa (2025)= 5,70%.

3.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2 aggiornato, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

3.2.1 Componente previsionale CO116

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO116, l'Ente territorialmente competente indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente C116a, che tenga conto della necessità di copertura delle componenti CO116,TV,a e CO116,TF,a, di natura previsionale, connesse

agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro l'intervallo $[0\% \leq C116 \leq 3\%]$.

Al pari di quanto già sostenuto per gli altri parametri/coefficienti di competenza dell'ETC ai sensi delle deliberazioni ARERA n.443/2019 e n. 363/2021 ed al fine di vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo la determinazione del coefficiente **C116a** entro il limite massimo del 3%, come da art. 4.4 dell'Allegato "A" alla Deliberazione ARERA n.363/2021, si propone di attribuire allo stesso un valore pari al rapporto percentuale tra la prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico, formalmente dichiarata dal Comune e/o dal Gestore nella trasmissione all'ETC dei dati economici ai fini dell'applicazione del MTR-2, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto.

Qualora siano disponibili solo i dati forniti dal soggetto gestore e/ dal Comune relativi ai costi previsionali dovuti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2020 $CO_{exp116tv}$ e $CO_{exp116tf}$, si propone di attribuire al coefficiente CO_{116a} , sempre entro il limite massimo del 3%, un valore pari al rapporto percentuale tra il predetto costo previsionale ed il totale del corrispettivo del servizio riconosciuto dal Comune al soggetto gestore.

Qualora siano disponibili solo i dati relativi al numero delle utenze non domestiche che si saranno avvalsi di soggetti terzi per il ritiro dei rifiuti a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.116/2020, al coefficiente C_{116a} , sempre entro il limite massimo del 3%, si propone di attribuire un valore percentuale pari al rapporto tra il numero delle predette utenze non domestiche ed il totale di tutte le utenze non domestiche del territorio comunale considerato.

In tutti i casi in cui il predetto rapporto percentuale risulti superiore al limite percentuale massimo fissato dall'art. 4.4 dell'Allegato "A" alla Deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla Deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024 – 2025) del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2), si attribuirà sempre il **3%**.

Se il predetto rapporto è minore o uguale al 3%, sarà assegnato al coefficiente C_{116a} tale valore percentuale.

Resta inteso che, qualora il Comune e/o il Gestore non comunichino all'ETC alcuna prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto, al coefficiente $C116a$ sarà attribuito il valore pari allo **0%**.

Nel caso specifico è attribuito al predetto coefficiente il seguente valore:

$C116a = 0\%$.

3.2.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ , l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio, specificando a quali costi incrementali siano principalmente riconducibili (a titolo esemplificativo, costi di personale, costi

di adeguamento dei sistemi informativi), nonché a quali obblighi e indicatori recati dal TQRIF sia necessario adeguarsi.

Con Determinazione del direttore generale n. 144 del 16 giugno 2022 l'Eda Salerno, in fase di prima applicazione del TQRIF, ha individuato per tutti i Comuni dell'ATO Salerno, secondo quanto previsto dall'art. 3.1 del TQRIF (Allegato A della Deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022) il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF della Deliberazione ARERA 15/2022, fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nei Contratti di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti.

A tal proposito non è stata dichiarata alcuna componente previsionale **CQ**.

3.2.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza ai sensi di quanto previsto *dall'art. 9 e dall'articolo 10 del MTR-2*:

- a) alle modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative;
- b) all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

In tale paragrafo vengono descritti gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del MTR-2.

Nel caso di eventuale rideterminazione in aumento, a parità di obiettivi di miglioramento della qualità ovvero di ampliamento del perimetro gestionale, l'Ente territorialmente competente argomenta in merito alle dinamiche inflattive non intercettate in sede di prima predisposizione tariffaria.

L'Ente territorialmente competente indica, inoltre, l'avvenuta decurtazione dei costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è associata la valorizzazione di $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ con riferimento al calcolo tariffario del primo biennio 2022-2023.

Tali componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

A tal proposito si evidenzia che il Comune non prevede costi di natura previsionale nel biennio 2024-2025, pertanto:

$$COI_{TV,a}^{exp} = 0$$

$$COI_{TF,a}^{exp} = 0$$

3.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- a) al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- b) al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

3.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

I fattori di *sharing* sono determinati dall'ETC all'interno di range prestabiliti dall'Autorità in totale indipendenza.

3.4.1 Determinazione del fattore *b*

Alla luce della situazione attuale che vede l'Ente d'ambito operativo, ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n. 152/2006 s.m.i., si propone di attribuire al fattore di *sharing b* il valore massimo dell'intervallo, nel caso in cui il Comune incassi direttamente i proventi e il minimo nel caso in cui sia stato delegato il gestore all'incasso dei suddetti proventi. Nel caso specifico si attribuisce il seguente valore:

$$b = 0,3$$

3.4.2 Determinazione del fattore ω

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2 aggiornato.

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (ω_a) è determinato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Il coefficiente $\gamma_{1,a}$ può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo (-0.2,0], in caso di valutazione soddisfacente;
 - nell'ambito dell'intervallo [-0.4,-0.2], in caso di valutazione non soddisfacente;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo

$(\gamma_{2,a})$, anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo $(-0.15,0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo $[-0.3,-0.15]$, in caso di valutazione non soddisfacente.

Ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una valutazione soddisfacente – contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo $[-0.15;0]$ – solo nel caso in cui risulti soddisfatta la seguente condizione: $Efficacia_{Avv_RICRD,sc} \geq 0,85$

dove:

• $Efficacia_{Avv_RICRD,sc}$ è il macro-indicatore R1 – “Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore” di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF, calcolato sulla base dei dati del 2022 e dato dal prodotto dei seguenti indicatori:

- $Eff_{RD,sc}$ è l'indicatore - Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, di cui all'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF;

- $QLT_{RD,sc}$ è l'indicatore - Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF;

• il valore di 0,85 è calcolato assumendo:

i) $Eff_{RD,sc}$ computato sulla base della media nazionale degli scarti della raccolta multimateriale pubblicati nel Rapporto Rifiuti Urbani di Ispra;

ii) $QLT_{RD,sc}$ pari a 1.

Sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma, il parametro ω_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0,2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2$
$-0,15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$: un valore di ω_a pari al limite inferiore

0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse.

▪ **valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ_1) e la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ_2):**

- $\gamma_{1,a}$ è "quantificato considerando, secondo l'art. 3.1 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla Deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi comunitari". Il coefficiente $\gamma_{1,a}$ può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo $[-0,2,0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo $[-0,4,-0,2]$ in caso di valutazione non soddisfacente".

Si propone di attribuire il valore a $\gamma_{1,a}$, tenendo conto della percentuale di raccolta differenziata (RD) come desunta dall'ultimo dato certificato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.23 del 23.10.2023, in particolare in caso di valutazione soddisfacente (i valori sono approssimati alla seconda cifra decimale):

$$\text{Se } \%RD < 65\% \quad \gamma_{1,a} = -0,20$$

$$\text{Se } 65\% \leq \%RD < 75\% \quad -0,19\% \leq \gamma_{1,a} < -0,01\%$$

$$\text{Se } \%RD \geq 75\% \quad \gamma_{1,a} = 0.$$

In caso di valutazione non soddisfacente (i valori sono approssimati alla seconda cifra decimale):

$$\text{Se } \%RD < 65\% \quad \gamma_{1,a} = -0,40$$

$$\text{Se } 65\% \leq \%RD < 75\% \quad \gamma_{1,a} = -0,39\% \leq \gamma_{1,a} < -0,19\%$$

$$\text{Se } \%RD \geq 75\% \quad \gamma_{1,a} = -0,2.$$

- $\gamma_{2,a}$ è "quantificato considerando, secondo l'art. 3.1bis dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero". Il coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo $[-0,15,0]$, in caso di valutazione soddisfacente;

- nell'ambito dell'intervallo $[-0,3,-0,15]$ in caso di valutazione non soddisfacente".

Si propone di attribuire il valore a $\gamma_{2,a}$, tenendo conto della percentuale del tasso di riciclaggio (X), come desunta dall'ultimo dato certificato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.23 del 23.10.2023, in particolare in caso di valutazione soddisfacente (i valori sono approssimati alla seconda cifra decimale):

$$\text{Se } X < 50\% \quad \gamma_{2,a} = -0,15$$

$$\text{Se } 45\% \leq X < 55\% \quad -0,14\% \leq \gamma_{2,a} < -0,01\%$$

$$\text{Se } X \geq 55\% \quad \gamma_{2,a} = 0 .$$

In caso di valutazione non soddisfacente (*i valori sono approssimati alla seconda cifra decimale*):

$$\text{Se } X < 50\% \quad \gamma_{2,a} = - 0,30$$

$$\text{Se } 45\% \leq X < 55\% \quad - 0,29\% \leq \gamma_{2,a} < -0,16\%$$

$$\text{Se } X \geq 55\% \quad \gamma_{2,a} = - 0,15 .$$

Atteso quanto sopra descritto si attribuiscono i seguenti valori:

$$\gamma 1 = 0$$

$$\gamma 2 = - 0,15$$

$$\omega a = 0,2.$$

Si considera che i coefficienti $\gamma 1$, $\gamma 2$ e ωa rimangano costanti nel biennio 2024-2025.

3.5 Conguagli

Per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole voci valorizzate per ciascuna annualità sia con riferimento ai costi variabili (art. 18 del MTR-2 aggiornato) sia con riferimento ai costi fissi (art. 19 del MTR-2 aggiornato).

Nel caso specifico il Comune dichiara che non ha alcuna componente a conguaglio da segnalare.

Dal foglio IN_COexp-RC-T del tool MTR-2 risultano:

- RC_{totTF} (Comune 2024) = - € 775
- RC_{totTF} (Comune 2025) = - € 1.209
- RC_{totTF} (Gestore 2025) = - € 643 .

3.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1 tool di calcolo.

3.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.6 della Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2.

3.8 Rimodulazione dei conguagli

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.

3.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Il Comune non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare tra le due annualità 2024-2025, nonché anche successivamente al 2025, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

3.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non c'è una situazione di squilibrio economico e finanziario che comporti, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita determinato secondo le regole dell'art. 4.1 dell'MTR-2.

3.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021.

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 (specificare l'anno di riferimento del predetto contributo valorizzato nell'Allegato1);
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Nel caso in esame si riporta quanto risultante dalla documentazione acquisita:

	2024	2025
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 – Parte Variabile	7.697	12.471
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - Parte Fissa	-	-
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE	7.697	12.471

3.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

Come comunicato nella relazione di accompagnamento del Comune di Giffoni Sei Casali (SA) si dichiara che : *"In merito ai singoli costi utili alla corretta valorizzazione del foglio di lavoro IN-Calcolo H , il Comune non dispone dei dati richiesti, così come già riportato nel tool"*. Quindi all'Ente territorialmente competente manca la disponibilità dei dati richiesti per la quantificazione del valore di partenza H_{2024} e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata al comma 8.2 del MTR-2 aggiornato. Si opta per il calcolo di default.

Il tool determina i seguenti valori:

H di partenza	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
-		
-		
0,0%	5,0%	10,0%

Classe di appartenenza

I	I	H
---	---	---

3.13 Tariffa massima complessiva riconosciuta per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto *Allegato 1 tool di calcolo*, risulta che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili dall'Autorità è pari:

- per l'anno 2024 ad **€ 863.188** di cui € 647.025 componente variabile ed € 216.162 componente fissa;
- per l'anno 2025 ad **€ 862.301** di cui € 620.394 componente variabile ed € 241.907 componente fissa.

Il Funzionario

dott. Giuseppe Arcieri

(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)

Il Dirigente

ing. Annapaola Fortunato

(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)